

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2518

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(CARLI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

(V. Stampato Camera n. 5047)

*approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera
dei deputati nella seduta del 31 ottobre 1990*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 novembre 1990*

**Fondo di sostegno per l'Amministrazione della giustizia
per l'anno 1990**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi del Ministero di grazia e giustizia, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, opera con decorrenza dal 1° gennaio 1990, ed è integrato, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1990, dalla quota di cui al comma 13 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nonché, fino al 31 dicembre successivo, dalla somma di lire 38.533.200.000.

Art. 2.

1. I compensi stabiliti per il personale destinatario dell'articolo 1 sono estesi, per l'anno 1990, al personale con qualifica dirigenziale e direttiva del ruolo ad esaurimento mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

Art. 3.

1. I compensi di cui agli articoli 1 e 2 sono determinati secondo i parametri stabiliti nell'allegata tabella A.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 44.454.700.000 per l'anno 1990, si provvede, quanto a lire 5.921.500.000, mediante l'utilizzazione della quota del monte salari di cui al comma 13 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, spettante allo stesso

Ministero di grazia e giustizia per il primo semestre 1990, e, quanto a lire 38.533.200.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, valutato in lire 2.509.664.000 per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA A
(Articolo 3)

PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE

PARTE I. - *Personale delle qualifiche funzionali* (articolo 1)

NATURA DEI COMPENSI	Unità di personale interessate	Numero dei compensi annui per unità di personale	Costo unitario medio
Compensi incentivanti la produttività	35.559	1	315.000
Turnazioni (Amministrazione giudiziaria)	4.000	120	14.000
Turnazioni (Amministrazione penitenziaria)	3.000	120	14.000
Assistenza al magistrato (Amministrazione giudiziaria compresi coadiutori UNEP)	5.885	266	5.000
Presenza negli istituti di pena (Amministrazione penitenziaria)	5.000	266	5.000
Presenza negli istituti di pena (Amministrazione penitenziaria)	266	266	20.000
Reperibilità (Amministrazione giudiziaria)	4.592	48	25.000
Reperibilità (Amministrazione penitenziaria)	500	48	25.000
Corsi di formazione	5.000	1	200.000

PARTE II. - *Personale con qualifica dirigenziale e direttiva del ruolo ad esaurimento* (articolo 2)

NATURA DEI COMPENSI	Unità di personale interessate	Numero dei compensi annui per unità di personale	Costo unitario medio
Turnazioni (Amministrazione giudiziaria)	450	120	20.000
Turnazioni (Amministrazione penitenziaria)	52	72	20.000
Turnazioni (Archivi notarili)	33	60	20.000
Reperibilità (Amministrazione giudiziaria)	574	48	35.000
Reperibilità (Amministrazione penitenziaria)	52	72	35.000